

Art. 38  
(Impresa in un giorno)

1. Al fine di garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui all'articolo 41 della Costituzione, l'avvio di attività imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei requisiti di legge, è tutelato sin dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività o dalla richiesta del titolo autorizzatorio.

2. Le disposizioni del presente articolo attengono ai livelli essenziali delle prestazioni per garantire uniformemente i diritti civili e sociali ed omogenee condizioni per l'efficienza del mercato e la concorrenzialità delle imprese su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, **secondo comma, lettere m) e p)**, della Costituzione.

3. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, **sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni**, si procede alla semplificazione e al riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive di cui al **regolamento di cui al** decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, in base ai seguenti principi e criteri, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241:

a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto previsto per i soggetti privati di cui alla lettera c) e **dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40**, lo sportello unico costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva **in luogo** di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui all'articolo 14-*quater*, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

**a-bis) viene assicurato, anche attraverso apposite misure telematiche, il collegamento tra le attività relative alla costituzione dell'impresa, di cui alla comunicazione unica disciplinata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e le attività relative all'attività produttiva di cui alla lettera a) del presente comma;**

b) le disposizioni si applicano sia per l'espletamento delle procedure e delle formalità per i prestatori di servizi di cui alla direttiva **2006/123/CE** del Parlamento europeo e **del Consiglio**, del 12 dicembre 2006, sia per la realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni e servizi;

c) l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa può essere affidata a soggetti privati accreditati (« Agenzie per le imprese »). In caso di istruttoria con esito positivo, tali soggetti privati rilasciano una dichiarazione di conformità che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività. Qualora si tratti di procedimenti che comportino attività discrezionale da parte dell'Amministrazione, i soggetti privati accreditati svolgono unicamente attività istruttorie in luogo e a supporto dello sportello unico;

**d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti di cui alla lettera a), esercitano le funzioni relative allo sportello unico delegandole alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le quali mettono a disposizione il portale « impresa.gov », che assume la denominazione di « impresainungiorno , prevedendo forme di gestione congiunta con l'ANCI;**

e) l'attività di impresa può essere avviata immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attività allo sportello unico;

f) lo sportello unico, al momento della presentazione della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di

**dichiarazione di inizio attività**, costituisce titolo autorizzatorio. In caso di diniego, il privato può richiedere il ricorso alla conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241;

g) per i progetti di impianto produttivo eventualmente contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici, è previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la formulazione di osservazioni ostative, ovvero per l'attivazione della conferenza di servizi per la conclusione certa del procedimento;

h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi.

4. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, e **previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni**, sono stabiliti i requisiti e le modalità di accreditamento dei soggetti privati di cui al comma 3, lettera c), e le forme di vigilanza sui soggetti stessi, eventualmente anche demandando tali funzioni al sistema camerale, nonché le modalità per la divulgazione, anche informatica, delle tipologie di autorizzazione per le quali è sufficiente l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali.

5. Il Comitato per la semplificazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge **10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, della legge 9 marzo 2006, n. 80**, predispone un piano di formazione dei dipendenti pubblici, con la eventuale partecipazione anche di esponenti del sistema produttivo, che miri a diffondere sul territorio nazionale la capacità delle amministrazioni pubbliche di assicurare sempre e tempestivamente l'esercizio del diritto di cui al comma 1 attraverso gli strumenti di semplificazione di cui al presente articolo.

6. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## **Commento**

*Condivisibili risultano, in linea generale, le previsioni dell'articolo in oggetto, nella misura in cui prevedono semplificazioni degli adempimenti richiesti per l'avvio delle attività di impresa attraverso la comunicazione allo sportello unico per le attività produttive del Comune nel cui territorio si svolge l'attività. Lo sportello unico diviene così l'unico punto di accesso per le imprese per tutte le vicende amministrative riguardanti l'attività produttiva. In questo modo si persegue l'obiettivo di azzerare i tempi di definizione del procedimento amministrativo e ridurre gli oneri imposti alle imprese per la richiesta di autorizzazioni, licenze, permessi.*

*Tuttavia, il massiccio rinvio alla normativa secondaria per la definizione della disciplina di dettaglio e la mancata previsione di un termine entro il quale il nuovo decreto debba essere adottato rischiano di vanificare i benefici attesi dall'intervento in questione o quanto meno di procrastinarli nel tempo.*

*Tra i principi che dovranno trovare puntuale attuazione nel DPR successivo, di particolare interesse per i Comuni risultano quelli inseriti alle lettere c) e d) del comma 3, in base ai quali i Comuni:*

- *potranno conferire a soggetti privati accreditati (Agenzie per le imprese) l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa. I requisiti e le modalità di accreditamento dei soggetti privati e le forme di vigilanza sui soggetti stessi, eventualmente demandate al sistema camerale, saranno stabiliti con regolamento governativo. In caso di istruttoria con esito positivo, le Agenzie per le imprese rilasceranno una dichiarazione di conformità, costituente titolo autorizzatorio per*

*l'esercizio dell'attività, semprechè non si tratti di procedimenti che comportino attività discrezionale da parte dell'Amministrazione, nel qual caso le Agenzie svolgeranno unicamente attività istruttorie in luogo e a supporto dello Sportello Unico;*

- *se non hanno istituito lo sportello unico oppure lo sportello unico esistente non soddisfa i requisiti previsti, delegano tali funzioni alle camere di commercio, le quali mettono a disposizione un apposito portale (il portale preesistente portale "impresa.gov" viene ridenominato "impresainungiorno") **prevedendo forme di gestione congiunta con l'ANCI***

*A tale proposito è opportuno sottolineare come nel corso dell'iter emendativo del provvedimento, sia stata accolta la richiesta formulata dall'ANCI di prevedere il parere della Conferenza Unificata per l'adozione dei successivi regolamenti attuativi.*

*Non può invece essere considerata favorevolmente la previsione di un sostanziale obbligo per i Comuni di ricorrere al sistema camerale in assenza di un adeguato SUAP.*

*La proposta di sub emendamento ANCI all'emendamento presentato dal Governo prevedeva invece la seguente formulazione: "i Comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti di cui alla lettera a) possono esercitare le funzioni inerenti lo sportello unico anche avvalendosi di un sistema denominato "Portale Nazionale Impresa in un Giorno", un'evoluzione del sistema informativo camerale impresa.gov che sarà realizzato di concerto con l'ANCI e che consentirà l'interscambio informativo ai fini della semplificazione e della gestione dei procedimenti relativi allo sportello unico".*